

# WIA WAS

rassegna sistematica  
di giurisprudenza 2009-2017

# VIA

**valutazione di impatto ambientale**

# VAS

**valutazione ambientale strategica**

rassegna sistematica di giurisprudenza  
2009-2017

Abstract: rassegna, organizzata in una classificazione tematica, di sintesi giurisprudenziali, seguite dagli estratti pertinenti delle pronunce a cui si riferiscono, in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, elaborate dalla redazione della rivista giuridica Urbium.it, tratte da pronunce recensite dalla medesima rivista appartenenti agli anni dal 2009 al 2017.

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che le massime siano elaborate con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore e il curatore si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare in ogni caso la massima di interesse con il contenuto della relativa sentenza.

Copyright © 2018 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. Le sintesi, quando costituiscono una rielaborazione originale delle pronunce da cui sono tratte, sono opera protetta dal diritto di autore e possono essere utilizzate solo citando la fonte e per fini non commerciali. La classificazione delle sintesi costituisce parimenti opera protetta dal diritto di autore, di cui nessun uso è consentito. Sono consentite esclusivamente citazioni a titolo di cronaca, studio, critica, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, accompagnate dalla menzione della fonte. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale dell'utilizzatore, e comunque mai a scopo commerciale. Licenza d'uso: **il presente prodotto può essere utilizzato esclusivamente dalla persona fisica acquirente, o da un singolo destinatario in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale, è vietata senza il consenso scritto dell'editore.**

Edizione: febbraio 2018 - collana: OSSERVATORIO DI GIURISPRUDENZA, a cura di Paolo Loro, direttore del network giuridico e professionale [www.territorio.it](http://www.territorio.it) - materia: governo del territorio - tipologia: repertori - formato: digitale, pdf - dimensione: A4 - ISBN: 978-88-6907-233-8 - codice: JRE140 - nic: 301 - Editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 DUNS 339162698 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - [info@exeo.it](mailto:info@exeo.it). - [www.exeo.it](http://www.exeo.it).

approvazione dei piani di bacino, prevede espressamente l'espletamento della VAS in un momento immediatamente successivo all'adozione dello strumento di pianificazione. Inoltre, tenendo presente le disposizioni che disciplinano il procedimento di approvazione di una variante al piano regolatore, l'effettuazione della VAS ante adozione comporterebbe che la consultazione del pubblico interessato, o delle autorità con competenza ambientale nella verifica di assoggettabilità, debba avvenire già dopo l'emanazione delle direttive, in un momento in cui è sicuramente impossibile operare un'esaustiva valutazione ambientale degli effetti cumulativamente indotti da un piano che di fatto non esiste ancora. La procedura seguita dal Comune di Cervignano del Friuli, pertanto, appare corretta e conforme al dettato comunitario. Nel corso della predisposizione della proposta di piano, è stato elaborato il rapporto ambientale preliminare, reso conoscibile all'atto dell'adozione. E' stata, quindi, svolta la procedura di verifica di assoggettabilità, con consultazione delle autorità competenti in materia ambientale in epoca precedente all'approvazione e, in ragione del parere contrario reso dall'organo competente, si è proceduto all'approvazione dello strumento urbanistico. I motivi di ricorso 5, 9, 12 e 20, comprensivi dell'eccezione pregiudiziale comunitaria, pertanto, vanno respinti.»

## PROCEDURA --> VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA --> AMBITO DI APPLICAZIONE

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4471 del 26/09/2017 - Relatore: Giuseppa Carluccio - Presidente: Paolo Troiano

**Sintesi: Per effetto del d. lgs. n. 4 del 2008, devono essere sottoposti a VAS tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli.**

Estratto: «6.7. Altra fondamentale disposizione della novella operata nel 2008 è l'art. 11. Per effetto del d. lgs. n. 4 del 2008, devono essere sottoposti a VAS tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli. Tale valutazione deve essere effettuata prima dell'approvazione del piano in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l'art. 11 cit., comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione (Cons. Stato, sez. IV, n. 43 del 2014). La giurisprudenza di questo Consiglio ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 11 in argomento, la procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma. Invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive. Si è aggiunto che, atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, si da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica

dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive (sez. IV 2014 n. 3645).»

## **PROCEDURA --> VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA --> FASE DI ATTIVAZIONE - ADOZIONE O APPROVAZIONE**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4471 del 26/09/2017 - Relatore: Giuseppa Carluccio - Presidente: Paolo Troiano

**Sintesi: La VAS deve essere effettuata prima dell'approvazione del piano, in quanto il d. lgs. n. 4 del 2008 ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l'art. 11, comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione.**

**Sintesi: La procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma; invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive.**

**Sintesi: Aatteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive.**

Estratto: «6.7. Altra fondamentale disposizione della novella operata nel 2008 è l'art. 11. Per effetto del d. lgs. n. 4 del 2008, devono essere sottoposti a VAS tutti gli atti di pianificazione territoriale e di destinazione dei suoli. Tale valutazione deve essere effettuata prima dell'approvazione del piano in quanto tale normativa ha individuato, quale unico limite temporale inderogabile per l'espletamento della valutazione ambientale, la data di approvazione e non di adozione; tanto che l'art. 11 cit., comma 5, ha dichiarato espressamente annullabili i provvedimenti di approvazione degli strumenti pianificatori, ove non siano stati preceduti dal subprocedimento in questione (Cons. Stato, sez. IV, n. 43 del 2014).La giurisprudenza di questo Consiglio ha inoltre chiarito che, ai sensi dell'art. 11 in argomento, la procedura di VAS - quale passaggio endoprocedimentale - non deve avvenire al momento dell'adozione del piano o programma. Invece, dovrà essere esperita prima del varo finale dello stesso, consistente nell'approvazione, affinché la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stiano per divenire definitive. Si è aggiunto che, atteso che la VAS è volta a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, sì da rendere compatibile l'attività

antropica con le condizioni di sviluppo sostenibile e ad integrare le scelte discrezionali tipiche dei piani e dei programmi, è del tutto ragionevole che venga esperita prima dell'approvazione del piano, piuttosto che alla data della adozione, per far sì che la verifica dell'incidenza delle scelte urbanistiche sugli aspetti di vivibilità ambientale del territorio avvenga nel momento in cui tali scelte stanno per divenire definitive (sez. IV 2014 n. 3645).»

## **PROCEDURA --> VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA --> REGIME TRANSITORIO**

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.4471 del 26/09/2017 - Relatore: Giuseppa Carluccio - Presidente: Paolo Troiano

**Sintesi: Il comma 2-ter dell'art. 35 d.lgs. 152/2006 nella parte in cui prevede che le procedure di VAS, avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto correttivo del 2008, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento, va interpretato nel senso che vanno concluse ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 nella sua formulazione originaria e, quindi, possono proseguire sulla base della disciplina previgente della stessa VAS (meno stringente da quella innovata nel 2008) applicabile dal luglio del 2007, essendo il d.lgs. n. 152 del 2006 entrato in vigore, per effetto di proroghe, alla data del 31 luglio 2007.**

**Sintesi: Per l'ipotesi che il sub-procedimento di VAS non sia stato attivato prima del d.lgs n. 4 del 2008, e non vengano in rilievo norme regionali, vale la nuova disciplina prevista con tale decreto correttivo del 2008.**

Estratto: «6.5. In particolare, come detto, l'art. 35, del decreto correttivo n. 4 del 2008, in vigore dal febbraio del 2008, ha introdotto una disposizione transitoria nuova, contestualmente con l'abrogazione dell'art. 52, che dettava pure regole transitorie. Sulla base della giurisprudenza di questo Consiglio richiamata, il comma 2-ter dell'art. 35, nella parte in cui prevede che le procedure di VAS, avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto correttivo del 2008, sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento, va interpretato nel senso che vanno concluse ai sensi del d.lgs. n. 152 del 2006 nella sua formulazione originaria e, quindi, possono proseguire sulla base della disciplina previgente della stessa VAS (meno stringente da quella innovata nel 2008) applicabile dal luglio del 2007, essendo il d.lgs. n. 152 del 2006 entrato in vigore, per effetto di proroghe, alla data del 31 luglio 2007. 6.6. Dalla norma transitoria suddetta (comma 2-ter) emerge, anche, che essa riguarda solo i procedimenti nei quali il subprocedimento della VAS sia stato attivato precedentemente. Mentre, nulla dispone per l'ipotesi che il sub-procedimento non sia stato attivato. Conseguente che, qualora – come nella specie – non vengano in rilievo norme regionali (commi 1 e 2), vale la nuova disciplina prevista con il decreto correttivo n. 4 del 2008.»

**Sintesi: Ai fini dell'esonero dalla VAS, nessun rilievo può assumere l'adozione del PRG in epoca antecedente alla entrata in vigore del decreto correttivo n. 4 del 2008, rilevando solo l'approvazione del provvedimento in esame.**

Estratto: «6.8. Raccogliendo le fila delle suddette argomentazioni, può dirsi che: - una disciplina in ordine alla assoggettabilità alla VAS è vigente nell'ordinamento interno sin dal 31 luglio 2007; - la nuova regolamentazione, più stringente, del 2008 detta nuove disposizioni transitorie, che non disciplinano più l'ipotesi che il subprocedimento sia stato precedentemente avviato, ed abroga contestualmente la precedente disciplina transitoria; - la nuova regolazione fa assumere rilievo centrale alla approvazione, ricollegando l'annullabilità alla mancata sottoposizione dei provvedimenti amministrativi alla VAS.6.8.1. Ne consegue, rispetto alla fattispecie, che nessun rilievo può assumere l'adozione del provvedimento in epoca antecedente alla entrata in vigore del decreto correttivo del 2008, rilevando solo l'approvazione del provvedimento in esame.»

**Sintesi: In forza del principio di precauzione (art. 3-ter d.lgs. n. 152 del 2006), nulla impedisce allo Stato, intervenuto con il d.lgs. n. 152 del 2006, e il successivo correttivo, di introdurre con l'art. 35 una disciplina di maggiore tutela ambientale rispetto a quella posta dall'art. 13 delle disposizioni transitorie della direttiva.**

Estratto: «6.9. Nessun pregio ha, inoltre, l'argomentazione della controparte che fa assumere rilievo alla adozione del piano ai fini: - della risalenza ad epoca in cui era in corso di consumazione il periodo di tempo (sino al 21 luglio 2004) concesso allo Stato per adeguarsi alla direttiva; - della riconducibilità della fattispecie all'art. 13, comma 3, prima parte, della disposizione transitoria della direttiva, la quale, con regola generale, prevede l'applicabilità ai piani il cui primo atto preparatorio formale sia successivo alla data di adempimento chiesta allo Stato.6.9.1. La VAS è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale. E' una procedura finalizzata precipuamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall'adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla direttiva comunitaria 2001/42/CE che prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull'ambiente (Cons. Stato sez. IV, n. 5715 del 2012).6.9.2. In forza del principio di precauzione (art. 3-ter cit.), nulla impediva allo Stato, intervenuto con il d.lgs. n. 152 del 2006, e il successivo correttivo, di introdurre con l'art. 35 una disciplina di maggiore tutela ambientale rispetto a quella posta dall'art. 13 delle disposizioni transitorie della direttiva.»

## **PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE**

TAR LAZIO, SEZIONE I QUATER ROMA n.8624 del 18/07/2017 - Relatore: Donatella Scala - Presidente: Salvatore Mezzacapo

**Sintesi: Una volta rilevata l'incongruenza tra il dichiarato titolo del Progetto e lo sviluppo dello stesso, come esplicitato nella relazione tecnica, è necessaria quantomeno una richiesta di chiarimenti, a pena di illegittimità, per difetto di istruttoria, del provvedimento di diniego di VIA.**

Estratto: «Rileva il Collegio che il progetto all'esame è effettivamente intitolato, come rilevato dal competente Dipartimento del Territorio della Regione Lazio, "Progetto di coltivazione di ghiaia e sabbia nell'alveo del fiume Corno in località Piano di Lazzaro" e, dunque, prima facie, sembra riguardare attività di scavo ed asportazione di materiale, che pacificamente il Piano stralcio di assetto idrogeologico sopra richiamato vieta, non essendo consentita l'attività estrattiva all'interno della zona ivi indicata (in sostanza a ridosso dell'argine dei corsi d'acqua) e l'asportazione di materiale inerte (cfr. artt. 34 e 35), ad eccezione, peraltro, di quanto prevede il successivo art. 36 in tema di opere di manutenzione idraulica. Peraltro, scorrendo, anche solo con una lettura veloce, la documentazione presentata dalla ricorrente, emerge che il Progetto elaborato dalla medesima è più propriamente finalizzato alla sistemazione idraulica di un tratto del fiume Corno, per la riqualificazione dell'alveo, con contestuale coltivazione dei materiali ghiaiosi che risultassero eccedenti alle sistemazioni idrauliche nel corso d'acqua, giusta quanto prevede l'art. 17, della legge regionale n. 17/2004. Tanto precisato, e venendo all'esame dei motivi proposti, il Collegio non ritiene condivisibile quanto afferma la Regione Lazio in sede difensiva a sostegno della legittimità dell'impugnato provvedimento, circa la non applicabilità degli artt. 35 e 36 alla fattispecie, in ragione dell'esplicita intitolazione del progetto quale "Progetto di coltivazione di ghiaia e sabbia". Se non appaiono confacenti ai procedimenti di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, sulla base della speciale disciplina dettata dal Codice dell'Ambiente, le norme sulla partecipazione al procedimento amministrativo, ed in specie, quella invocata dalla parte ricorrente con riferimento alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, è indubitabile che nel caso che ne occupa sarebbe stata necessaria quantomeno una richiesta di chiarimenti, una volta rilevata l'incongruenza tra il dichiarato titolo del Progetto e lo sviluppo dello stesso, come esplicitato nella relazione tecnica. Emerge, invece, un difetto di istruttoria, non essendo stata oggetto di un adeguato approfondimento la domanda presentata dalla parte ricorrente, ma di una frettolosa archiviazione, ancorché, per quanto di propria competenza, il Corpo Forestale avesse già espresso in merito parere favorevole, sia pure con qualche raccomandazione. Il Collegio non intende certo esprimere alcun giudizio circa la sostenibilità ambientale del Progetto presentato dalla ricorrente, refluendo tali valutazioni nell'ambito delle competenze tecniche riservate alla resistente Amministrazione; ciò nondimeno, non può non rilevare come il rifiuto di "istruire" l'istanza sulla base di un dato meramente formale (il titolo del progetto) abbia lasciato del tutto inesplorato il contenuto sostanziale del progetto di sistemazione idraulica presentato dalla ditta ricorrente, non essendo stata valutato l'interesse ambientale delle opere proposte, finalizzate in via principale al miglioramento del deflusso del corso d'acqua, a mezzo della sua riconduzione nell'alveo ordinario con una serie complessa di interventi tecnici, in cui la parte relativa alla coltivazione della ghiaia in esubero, una volta utilizzata per la ricostruzione delle sponde, apparirebbe, in verità, del tutto secondaria. Le superiori considerazioni comportano, pertanto, l'accoglimento del ricorso, con salvezza, peraltro, della successive fasi procedurali che la Regione avrà cura di porre in essere, al fine di valutare nel merito il progetto presentato dalla parte ricorrente, secondo quanto sopra indicato.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.433 del 02/05/2017 - Relatore: Maria Grazia D'Alterio -  
Presidente: Angelo Scafuri

**Sintesi: L'art. 20 del T.U. n. 152/06 rubricato "verifica di assoggettabilità a V.I.A." dispone che copia del progetto deve essere depositato presso il Comune in cui è localizzato l'impianto, stabilendo come unica e sufficiente forma di pubblicità dell'avvio del procedimento unicamente la pubblicazione di un sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente, sicché le forme di pubblicità ulteriore (realizzate nella specie con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione e sull'Albo Pretorio) da parte della controinteressata costituiscono solo un'ulteriore forma di garanzia di informazione.**

Estratto: «8.2 Nemmeno meritano condivisione le censure di illegittimità dei provvedimenti autorizzatori in ragione della dedotta mancata partecipazione del confinante Comune di Matera al procedimento e alla mancata pubblicazione dell'avviso del procedimento all'albo pretorio del Comune di Matera. Al di là della circostanza che tali oneri nel caso di specie non erano imposti da alcuna specifica norma (lo stesso D.M. 20 marzo 2015, pubblicato in G.U. in data 11 aprile 2015 ed entrato in vigore il 26 aprile 2015, invocato da parte ricorrente è intervenuto allorquando risultava da tempo concluso il procedimento di screening e l'autorizzazione a realizzare l'impianto, n. 983 del 27 febbraio 2015, era stata comunque già rilasciata) non si è ben chiarito come un impianto, localizzato nel territorio del solo Comune di Altamura e per quanto esposto avente un ridotto impatto in termini di emissioni sull'ambiente esterno possa avere effetti pregiudizievoli sul Comune confinante, tali da imporne comunque la partecipazione procedimentale. Del resto, lo stesso art. 20 del T.U. n. 152/06 rubricato "verifica di assoggettabilità a V.I.A." dispone che copia del progetto deve essere depositato presso il Comune in cui è localizzato l'impianto (nel caso di specie il Comune di Altamura), stabilendo come unica e sufficiente forma di pubblicità dell'avvio del procedimento unicamente la pubblicazione di un sintetico avviso sul sito web dell'autorità competente, sicché la forma di pubblicità ulteriore realizzata con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sull'Albo Pretorio del Comune di Altamura da parte della controinteressata ha costituito un'ulteriore forma di garanzia di informazione.»

TAR PUGLIA, SEZIONE III BARI n.132 del 16/02/2017 - Relatore: Viviana Lenzi - Presidente: Francesco Gaudieri

**Sintesi: L'effettuazione di una preventiva valutazione di incidenza ambientale è indispensabile anche nelle ipotesi in cui l'autorità competente intenda approvare un progetto che può avere incidenze significative su un sito di interesse comunitario adiacente, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti.**

Estratto: «12 - Nel merito, necessita chiarire, in primis, alla luce dell'inequivoca nota a firma del responsabile UTC del Comune di Cagnano Varano versata in atti il 27/1/15, che il permesso di costruire n. 22 del 18/9/12 non comprende alcun impianto di distribuzione di carburante. Tale esclusione, risultava, peraltro, già attestata dal Comune nella nota n. 7777 del 26/11/12, in cui si limitava il contenuto del pdc alla sola realizzazione dell'impianto per il rimessaggio di imbarcazioni. Né di impianto per la distribuzione di carburante è menzione alcuna nella relazione tecnica trasmessa dal Coccia al Comune il 28/7/14, nell'ambito del riesame della pratica edilizia. Le suesposte considerazioni consentono di prescindere, dunque, dai motivi sub c) ed e) del ricorso principale. 12.1 - Il motivo sub b) si rivela, invece, infondato alla stregua delle conclusioni cui è pervenuto il verificatore: dalla chiara

rimessa a una lata valutazione di merito dell'Amministrazione con particolare riguardo alla sussistenza delle ragioni di interesse pubblico richieste dal citato art. 21 nonies. Il carattere decisivo e assorbente delle considerazioni su esposte esime il Collegio dall'esaminare il merito dei motivi di gravame già svolti in primo grado e riproposti in appello.»

## **PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> FUNZIONE**

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1668 del 29/08/2016 - Relatore: Raffaele Tuccillo - Presidente: Vincenzo Salamone

**Sintesi: Le procedure di V.I.A. si inseriscono all'interno del procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, ma sono pur sempre dotate di autonomia: esse, infatti, sono dirette a tutelare un interesse di carattere generale quale quello attinente all'ambiente.**

Estratto: «Le procedure di V.I.A. si inseriscono all'interno del procedimento di realizzazione di un'opera o di un intervento, ma sono pur sempre dotate di autonomia. Esse, infatti, sono dirette a tutelare un interesse di carattere generale quale quello attinente all'ambiente. La relativa valutazione ha carattere di definitività ed è già di per sé potenzialmente lesiva dei valori ambientali, con conseguente immediata impugnabilità degli atti conclusivi da parte dei soggetti interessati alla protezione di quei valori e, segnatamente, da parte delle associazioni aventi tra i propri scopi la tutela ambientale (ex plurimis, TAR Lombardia, Milano, sez. IV, 15 marzo 2013 n. 713; TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 4 giugno 2012 n. 1177). Nel caso di specie, la procedura si svolge in una duplicità di fasi, la prima relativa al progetto preliminare, la seconda diretta all'esame e all'approvazione del progetto definitivo. Dall'esame della disposizioni citate non emerge che l'assoggettamento alla suddetta verifica nella fase anteriore precluda una tale verifica nella fase successiva, in considerazione della rilevanza e peculiarità dell'esame del progetto in tale fase, piuttosto che in quella preliminare.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.975 del 26/02/2015 - Relatore: Giulio Veltri - Presidente: Giorgio Giaccardi

**Sintesi: La V.I.A. avviene sulla base della progettazione preliminare ed ha l'obiettivo di verificare l'impatto sull'ambiente dell'opera progettata.**

Estratto: «Gli appellanti hanno, invero, impugnato anche la determinazione regionale del 19 luglio 2011, ma il TAR ha dichiarato inammissibile il gravame in quanto avente ad oggetto un atto endoprocedimentale. In questa sede essi stigmatizzano la declaratoria di inammissibilità e sostengono che il progetto non dovrebbe essere escluso dalle valutazioni ambientali poiché interessa una vasta area (oltre 5 ettari) ricompresa in zona costiera di eccezionale bellezza, prevede una volumetria molto superiore a 25.000 mq, contrasta con altri piani gerarchicamente sovraordinati, ed in particolare con il PAI, produce effetti irreversibili. Trattasi di censure che si risolvono nel mero richiamo dei presupposti che rendono necessaria la verifica di assoggettabilità, ai sensi dell'art. 6 comma 3 del dlgs.

152/2006 ed all. IV. La valutazione ambientale di piani e programmi (VAS), e la valutazione di progetti (VIA), hanno entrambe la finalità di assicurare che l'attività antropica sia compatibile con le condizioni per uno sviluppo sostenibile (art. 4 comma 3 codice ambiente). Più in particolare: a) la valutazione ambientale di piani e programmi ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente, contribuendo all'integrazione delle relative previsioni, con considerazioni specificamente ambientali, che siano tali da guidare l'amministrazione nell'effettuazione nelle scelte discrezionali, tipiche, per l'appunto, dei piani e dei programmi; b) la valutazione di singoli progetti avviene invece sulla base della progettazione preliminare ed ha l'obiettivo di verificare l'impatto sull'ambiente dell'opera progettata. In sintesi, la VAS concerne la pianificazione e la programmazione alle quali l'amministrazione è obbligata, ed è concomitante alla stessa così da favorire l'emersione e l'evidenziazione dell'interesse ambientale di modo che esso venga in via prioritaria considerato dall'amministrazione; la VIA concerne i singoli progetti ed è necessaria ai fini della verifica dell'entità dell'impatto ambientale dell'opera proposta, in guisa da stimolare soluzioni mitigative da valutare secondo il principio dello sviluppo sostenibile, sino all'opzione "zero", qualora l'impatto non sia evitabile neanche con l'adozione di cautele. Aspetti pianificatori ed aspetti progettuali si intersecano quando l'approvazione, in sede di conferenza localizzativa, di progetti di opere, comporti anche variante allo strumento urbanistico. In questi il problema della sovrapposizione di VAS e VIA è stato direttamente risolto dal legislatore il quale ha stabilito – affermando un principio invero già ricavabile dall'interpretazione sistematica - che "ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la valutazione ambientale strategica non è necessaria per la localizzazione delle singole opere" (art. 6 comma 12, introdotto dal D.Lgs. 29-6-2010 n. 128). Venendo quindi più nello specifico, Quanto alla VIA (valutazione in astratto sicuramente necessaria), a mente dell'art. 6 del Codice ambiente: "5. La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale. 6. Fatto salvo quanto disposto al comma 7, viene effettuata altresì una valutazione per: a) i progetti di cui agli allegati II e III al presente decreto; b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394 7. La valutazione è inoltre necessaria, qualora, in base alle disposizioni di cui al successivo articolo 20, si ritenga che possano produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente, per: a) i progetti elencati nell'allegato II che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di due anni; b) le modifiche o estensioni dei progetti elencati nell'allegato II che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente; c) i progetti elencati nell'allegato IV" Fra i progetti elencati nell'allegato IV vi sono anche "i villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti letto o volume edificato superiore a 25.000 m<sup>3</sup> o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati" Dunque, con riferimento al caso di specie, il progetto concernente il villaggio turistico, pacificamente rientrante fra quelli elencati nell'all. 4, avrebbe dovuto essere sottoposto alla procedura di cui all'art. 20, id est. alla verifica di assoggettabilità a fini VIA, e solo ove all'esito di tale verifica si fosse ritenuto che l'opera avrebbe potuto produrre impatti significativi e negativi sull'ambiente (evenienza invece esclusa dall'autorità nel caso di specie), si sarebbe potuto e dovuto procedere alla VIA (ossia alla vera e propria valutazione d'impatto ambientale). Come anticipato, l'appellante si è limitato, per sostenere le proprie censure, a sottolineare i dati dimensionali della struttura,

ma questo, se vale - giusto quanto appena chiarito - a dimostrare la necessità di una verifica di assoggettabilità, non vale, di per sé solo, a dimostrare l'illegittimità di una verifica che conclude per la non assoggettabilità in ragione della mancanza di un significativo impatto ambientale con riferimento al caso concreto.»

TAR LAZIO, SEZIONE I ROMA n.101 del 28/01/2013 - Relatore: Antonio Massimo Marra - Presidente: Francesco Corsaro

**Sintesi: La V.I.A è uno strumento eccezionale, finalizzato alla composizione di interessi di particolare rilevanza.**

Estratto: «Deve essere, del pari, respinta l'ulteriore censura con cui la ricorrente contesta la violazione del d.P.R. n. 210/1996 (omessa richiesta della Valutazione di Impatto Ambientale), tenuto conto della modesta entità del pontile da realizzare che esclude un impatto serio e duraturo sull'area. Ne deriva che la V.I.A – quale strumento eccezionale, finalizzato alla composizione di interessi di particolare rilevanza - non doveva essere rilasciata per l'intervento in questione, posto che la stessa risulta essere necessaria secondo quanto rimarcato dalla giurisprudenza amministrativa: ...”per gli impianti portuali esistenti, allorché se ne prevede anche l'ampliamento o comunque se ne rendano necessarie modifiche radicali” (Cons. di Stato VI sez. 28.9.2001, n. 5169).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.361 del 22/01/2013 - Relatore: Umberto Realfonzo - Presidente: Paolo Numerico

**Sintesi: La valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma deve implicare la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto - alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. “opzione-zero” - il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica preseguita.**

Estratto: «In linea generale, si ricorda che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, la valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma deve implicare la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto -- alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. “opzione-zero” -- il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica preseguita (arg. ex Consiglio di Stato, Sez. V 31 maggio 2012 n. 3254). La V.I.A. quindi non può che concernere la progettazione definitiva vera e propria, dovendo individuare in concreto tutte le problematiche ambientali dell'intervento, inclusi gli effetti "cumulativi" dei diversi profili ambientali (arg. ex Consiglio di Stato sez. VI 19 marzo 2012 n. 1541). Nel caso in esame, al di là della profusa citazione dei numerosi atti in premessa, dal contenuto dei relativi provvedimenti non si ricavano elementi utili in tal senso. Molti passi sono il frutto di un “taglia ed incolla” e del riporto delle indicazioni e delle proposte del SIA e, non a caso, si ritrova spesso l'espressione per cui le previsioni esaminate

realizzazione di stazioni radio base per telefonia mobile. In assenza di una previsione legislativa a tanto abilitante, l'obbligo di assoggettare a V.I.A. tali impianti non può essere introdotto in via autonoma dai Comuni in sede regolamentare, neppure enfatizzando l'esercizio delle proprie competenze in materia urbanistica" (Conferma della sentenza del T.a.r. Campania - Napoli, sez. I, n. 119/2005)). Alla stregua di tali rilievi, ed in considerazione della circostanza che in relazione all'impianto dequo era intervenuto il parere favorevole della A.S.L. (da intendersi equipollente a quello rilasciato dopo la sua istituzione operativa dall'A.R.P A.C.) il ricorso va accolto, con assorbimento degli ulteriori motivi di gravame.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.1043 del 22/04/2011 - Relatore: Concetta Plantamura - Presidente: Mario Arosio

**Sintesi: Solo l'art. 2-bis, co. 2, d.l. 115/1997 ed ora abrogato dispone genericamente che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", senza affatto disporre di sottoporre tutti i progetti di strutture per la telefonia mobile a valutazione d'impatto ambientale. Il contenuto del richiamato art. 2-bis non è stato, tuttavia, riprodotto nella legislazione successiva e, pertanto, non sussiste l'obbligo di sottoporre il progetto di cui ora si discute alla valutazione d'impatto ambientale.**

Estratto: «Nessuna valutazione di impatto ambientale, infine, doveva essere svolta in riferimento all'impianto in questione, posto che, come anche di recente osservato dal Consiglio di Stato: «solo l'art. 2 bis, secondo comma, del D.L. 1 maggio 1997, n. 115, convertito dalla legge 1 luglio 1997, n. 189, ed ora abrogato dispone genericamente che "la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta ad opportune procedure di valutazione di impatto ambientale", senza affatto disporre di sottoporre tutti i progetti di strutture per la telefonia mobile a valutazione d'impatto ambientale. Il contenuto del richiamato art. 2 bis non è stato riprodotto nella legislazione successiva. In tale quadro, non sussiste l'obbligo di sottoporre il progetto di cui ora si discute alla VIA» (così, Cons. di Stato, Sez. VI, 01.12.2010 n. 8377). Quanto alla vicinanza dell'impianto al centro storico del Comune limitrofo, è sufficiente, anche in tal caso, richiamare l'avviso espresso, al riguardo, dal Consiglio di Stato, secondo cui, proprio l'assimilazione, per effetto dell'art. 86, d.lg. n. 259 del 2003, delle infrastrutture di reti pubbliche di telecomunicazione alle opere di urbanizzazione primaria "implica che le stesse debbano collegarsi ed essere poste al servizio dell'insediamento abitativo e non essere dalle stesso avulse (così, Consiglio Stato, sez. VI, 27 dicembre 2010, n. 9404; nonché, Consiglio Stato, sez. VI, 20 ottobre 2010, n. 7588).»

## **PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI DI SMALTIMENTO RIFIUTI**

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.433 del 02/05/2017 - Relatore: Maria Grazia D'Alterio - Presidente: Angelo Scafuri

**Sintesi: L'impianto di compostaggio non costituisce un impianto chimico ai sensi dell'Allegato III, lett. e) del D.lgs n. 152/2006 (impianti soggetti a V.I.A. obbligatoria), trattandosi più correttamente di impianto di trattamento rifiuti del codice dell'ambiente: il processo di compostaggio è infatti un trattamento rifiuti di tipo meccanico-biologico, in relazione al quale, pertanto, non viene in rilievo un impianto chimico**

Estratto: «7.2 Nemmeno può trovare condivisione la censura sub II) dell'atto introduttivo, dovendosi sul punto rilevare che, diversamente da quanto sostenuto dalla difesa delle società deducenti al punto 52 del ricorso, l'impianto di compostaggio per cui è causa non costituisce un impianto chimico ai sensi dell'Allegato III, lett. e) del D.lgs n. 152/2006 (impianti soggetti a V.I.A. obbligatoria).7.2.1 Trattasi più correttamente di impianto di trattamento rifiuti (cfr. pag. 2 della censurata determina provinciale n. 903/2012 di esclusione dalla procedura di V.I.A.) mediante operazione di cui al codice attività di recupero R3 (riciclo/recupero delle sostanze organiche ... operazioni di compostaggio) del codice dell'ambiente (tra cui le attività di recupero rifiuti inquadrate nell'Allegato IV "progetti sottoposti a verifica di assoggettabilità", punto 7, "Progetti di infrastrutture, comma z.b) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", e propriamente mediante operazione R3 di compostaggio.Si tratta di un processo di trattamento rifiuti di tipo meccanico-biologico in relazione al quale, pertanto, non viene in rilievo un impianto chimico di cui all'Allegato III, lett. e) del D.lgs n. 152/2006 ["impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti)"].Sia sotto il profilo del suo inquadramento nel codice dell'ambiente, che dal punto di vista della tecnica e della scienza, il processo di compostaggio non è un processo chimico, ma biologico, ossia un processo naturale ad opera di microrganismi aerobi ricondotto in forma accelerata, per la produzione di un ammendante per agricoltura, un concime biologico naturale quindi, senza nessuna aggiunta o manipolazione di composti chimici, e senza eseguire operazioni chimiche tra composti (completamente diverso da un fertilizzante chimico prodotto artificialmente mediante il miscuglio, reazione e trasformazione di sostanze chimiche).L'impianto di compostaggio è, quindi, un "impianto di recupero rifiuti" con trattamento meccanico-biologico, ma non è un impianto chimico.Con riferimento ad interventi analoghi ("impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152", e propriamente mediante operazione R3 di compostaggio") la legislazione statale (i.e. Allegato IV, punto 7, lett. zb del D.lgs n. 152/2006), superato il diverso limite quantitativo delle 10 t/giorno, prevede la mera sottoposizione alla verifica di assoggettabilità a V.I.A..7.2.2 Pertanto, trattandosi nel caso di specie di impianto ex Allegato IV del D.lgs n. 152/2006 (sottoposto in forza della disciplina nazionale alla verifica di assoggettabilità a V.I.A.), e non già di impianto chimico ex Allegato III (soggetto a V.I.A. obbligatoria) correttamente, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs n. 4/2008, è stata avviata la procedura di "verifica di assoggettabilità a V.I.A." di cui all'art. 20 D.lgs n. 152/2006, e parimenti correttamente è stato concluso dalla ex Provincia di Bari che (nel verificare la compatibilità ambientale del progetto unitamente a tutti gli accorgimenti progettuali e i dispositivi di protezione

ambientale) lo ha escluso dalla procedura di V.I.A. con la determina n. 903/2012. Peraltro, che non si tratti di un impianto di smaltimento e recupero rifiuti è ammesso al successivo punto 60 dell'atto introduttivo, essendo il progetto per cui è causa ricondotto da parte ricorrente alla tipologia di cui al punto A.2.f dell'Elenco A.2 dell'Allegato A) della legge Regione Puglia n. 11/2001 ("A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, ...").»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.25848 del 26/11/2010 - Relatore: Carlo Polidori - Presidente: Salvatore Veneziano

**Sintesi: Il parere di compatibilità ambientale non è titolo necessario e sufficiente per il rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianti di trattamento di rifiuti.**

Estratto: «2.4. Quanto poi ai casi in cui sussista l'obbligo di acquisire la valutazione d'impatto ambientale, nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica si apre un sub-procedimento di competenza dell'autorità competente in materia di V.I.A. e si pone, quindi, il problema di stabilire se l'atto conclusivo di tale procedimento possa essere considerato immediatamente lesivo e, quindi, autonomamente impugnabile. A tal riguardo giova rammentare che, secondo la prevalente opinione, la V.I.A. costituisce un parere, che s'inserisce nell'iter procedimentale relativo alla realizzazione di un'opera o di un intervento e che può formarsi o all'interno del procedimento di conferenza di servizi (volto all'approvazione del progetto dell'opera o dell'intervento), come si desume (in termini generali) dall'art. 14-ter, comma 4, della legge n. 241/1990 e da norme di settore come l'art. 208, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, ovvero all'esterno, come si desume dall'art. 14-ter, comma 5, della legge n. 241/1990. Infatti l'art. 29, comma 1, del decreto legislativo n. 152/2006 (come sostituito dall'art. 1, comma 3, del decreto legislativo n. 4/2008, dispone che "la valutazione di impatto ambientale costituisce, per i progetti di opere ed interventi a cui si applicano le disposizioni del presente decreto, presupposto o parte integrante del procedimento di autorizzazione o approvazione" e che - in ossequio alla regola generale che riconduce all'area della illegittimità il vizio d'omessa acquisizione di parere obbligatorio (ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 6 settembre 2002, n. 4561) - "i provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa valutazione di impatto ambientale, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge", mentre il legislatore del 2006 all'art. 4, ultimo comma, del codice dell'ambiente aveva addirittura previsto la più grave sanzione della nullità degli atti di autorizzazione od approvazione non preceduti dalla V.I.A. Risulta, quindi, senz'altro condivisibile la giurisprudenza (T.A.R. Liguria Genova, Sez. I, 15 marzo 2006, n. 204) - formatasi proprio con riferimento ad un procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione unica per la realizzazione di un impianti di trattamento di rifiuti - secondo la quale il parere di compatibilità ambientale non riveste la funzione di "titolo necessario e sufficiente" per il rilascio di tale autorizzazione unica. Né vi sono ragioni per discostarsi dall'orientamento giurisprudenziale (Cons. Stato, Sez. V, 31 luglio 2002, n. 4088; Sez. VI, 17 maggio 2002, n. 2696) secondo il quale i decreti con i quali viene espresso il parere favorevole di compatibilità ambientale rappresentano meri atti infraprocedimentali, non autonomamente impugnabili in quanto non immediatamente lesivi.»

## PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTI METALLURGICI

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.398 del 11/03/2011 - Relatore: Francesco Gambato Spisani - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

**Sintesi: Un impianto di zincatura è del tutto autonomo da una acciaieria, dato che svolge una attività di rifinitura del prodotto base di essa, ma lo può ricevere da qualsivoglia fornitore, appartenente o no al proprio titolare, in altre parole può lavorare sia per conto del proprio gruppo sia in conto terzi.**

Estratto: «41. L'assunto però non va condiviso, e porta a respingere il motivo in esame. In materia di AIA, la normativa applicabile, di attuazione di una direttiva europea, era, *ratione temporis*, quella del d. lgs. 18 febbraio 2005 n°59, abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n°128, che peraltro contiene norme di identico contenuto. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto applicabile, l'AIA si rilascia quindi per gli "impianti di cui all'allegato I"; cosa sia un "impianto" è poi spiegato dal successivo art. 2 comma 1 lettera c), che lo definisce come "l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento". Il principio, logico prima che giuridico, è quindi che per ogni "impianto" serva una distinta AIA, e che il concetto di impianto sia essenzialmente oggettivo e tecnico, non dipenda quindi dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, e all'incontro voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.42. La giurisprudenza del Consiglio di Stato in proposito ha avuto poi modo di chiarire che il singolo impianto è individuato dalla sua autonomia tecnica, ovvero dalla sua possibilità di funzionare ed essere utilizzato in via autonoma, a prescindere dal vincolo teleologico con impianti in qualche modo complementari: ciò è stato affermato in materia di sottoposizione a VIA, ma il principio è all'evidenza valido anche per il caso in esame, dato che la VIA positiva è presupposto del rilascio dell'AIA, ed è infatti applicato al rilascio di tale atto da TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 26 novembre 2007 n°3365. Sul punto, si vedano in particolare C.d.S. sez. IV 11 maggio 2010 n°2825 e sez. VI 22 novembre 2006 n°6831, con riguardo ad un metanodotto terrestre connesso ad un impianto marino di rigassificazione, ma capace di trasportare gas proveniente anche da altre fonti, e C.d.S. sez. VI 16 marzo 2005 n°1102, relativa alle dighe foranee e alle dighe mobili che nel loro insieme costituiscono il cd. progetto MOSE di difesa della laguna veneta dalle alte maree, ma possono funzionare le une indipendentemente dalle altre.43. Applicando tale principio al caso di specie, è allora evidente che un impianto di zincatura è del tutto autonomo da una acciaieria, dato che svolge, come si è detto, una attività di rifinitura del prodotto base di essa, ma lo può ricevere da qualsivoglia fornitore, appartenente o no al proprio titolare, in altre parole può lavorare sia per conto del proprio gruppo sia in conto terzi. Non vi è allora necessità alcuna che l'AIA relativa consideri in via unitaria tanto l'impianto di zincatura quanto l'acciaieria, a meno di situazioni particolari, che nella specie non sono state nemmeno allegate.»

## **PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> OPERE ED INTERVENTI, CASISTICA --> IMPIANTO, CONCETTO GENERALE**

TAR LOMBARDIA, SEZIONE I BRESCIA n.398 del 11/03/2011 - Relatore: Francesco Gambato Spisani - Presidente: Giuseppe Petruzzelli

**Sintesi: Il concetto di impianto rilevante ai fini della VIA e dell'AIA è essenzialmente oggettivo e tecnico e non dipende quindi dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, e all'incontro voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.**

**Sintesi: Ai fini della VIA, il singolo impianto è individuato dalla sua autonomia tecnica, ovvero dalla sua possibilità di funzionare ed essere utilizzato in via autonoma, a prescindere dal vincolo teleologico con impianti in qualche modo complementari.**

Estratto: «41. L'assunto però non va condiviso, e porta a respingere il motivo in esame. In materia di AIA, la normativa applicabile, di attuazione di una direttiva europea, era, ratione temporis, quella del d. lgs. 18 febbraio 2005 n°59, abrogato dal d.lgs. 29 giugno 2010 n°128, che peraltro contiene norme di identico contenuto. Ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto applicabile, l'AIA si rilascia quindi per gli "impianti di cui all'allegato I"; cosa sia un "impianto" è poi spiegato dal successivo art. 2 comma 1 lettera c), che lo definisce come "l'unità tecnica permanente in cui sono svolte una o più attività elencate nell'allegato I e qualsiasi altra attività accessoria, che siano tecnicamente connesse con le attività svolte nel luogo suddetto e possano influire sulle emissioni e sull'inquinamento". Il principio, logico prima che giuridico, è quindi che per ogni "impianto" serva una distinta AIA, e che il concetto di impianto sia essenzialmente oggettivo e tecnico, non dipenda quindi dalla volontà di chi lo gestisce, il quale potrebbe, per le più varie ragioni, denominare unico impianto un complesso in realtà costituito da impianti diversi, e all'incontro voler separare attraverso distinte denominazioni una realtà tecnica unitaria.42. La giurisprudenza del Consiglio di Stato in proposito ha avuto poi modo di chiarire che il singolo impianto è individuato dalla sua autonomia tecnica, ovvero dalla sua possibilità di funzionare ed essere utilizzato in via autonoma, a prescindere dal vincolo teleologico con impianti in qualche modo complementari: ciò è stato affermato in materia di sottoposizione a VIA, ma il principio è all'evidenza valido anche per il caso in esame, dato che la VIA positiva è presupposto del rilascio dell'AIA, ed è infatti applicato al rilascio di tale atto da TAR Emilia Romagna Bologna sez. I 26 novembre 2007 n°3365. Sul punto, si vedano in particolare C.d.S. sez. IV 11 maggio 2010 n°2825 e sez. VI 22 novembre 2006 n°6831, con riguardo ad un metanodotto terrestre connesso ad un impianto marino di rigassificazione, ma capace di trasportare gas proveniente anche da altre fonti, e C.d.S. sez. VI 16 marzo 2005 n°1102, relativa alle dighe foranee e alle dighe mobili che nel loro insieme costituiscono il cd. progetto MOSE di difesa della laguna veneta dalle alte maree, ma possono funzionare le une indipendentemente dalle altre.43. Applicando tale principio al caso di specie, è allora evidente che un impianto di zincatura è del tutto autonomo da una acciaieria, dato che svolge, come si è detto, una

consente alla P. A. di prorogare il termine per un ulteriore periodo massimo (attualmente, di 45 giorni). L'art. 18, invece, prevede un termine fisso per produrre integrazioni, e sancisce la decadenza dalla domanda nel caso di mancato rispetto di detto termine, senza accordare alla P. A. facoltà alcuna in merito alla proroga del termine medesimo (che è di 90 giorni). Il termine di 90 giorni, assegnabile al proponente per produrre le integrazioni richieste, appare tutt'altro che incongruo (a ben guardare l'art. 26 del t. u. 152/06 attribuisce lo stesso termine, ma frazionato in due periodi: 45 + 45, e l'unica differenza è che solo il t. u. del 2006 accorda alla P. A. la facoltà di concedere una proroga), tenuto anche conto del fatto che il progetto dell'opera da realizzare, o da ampliare, deve essere documentato in modo completo. Non si ravvisano, insomma, compressioni nell'esercizio dei diritti del soggetto proponente; né si ravvisa alcun contrasto con l'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al d.P.R. 12 aprile 1996. La previsione del termine di 90 giorni, unico e perentorio, va considerata come posta a favore sia del proponente, sia della P. A. . Ma anche a voler tenere conto dell'art. 26 come "canone interpretativo" in materie, come quella in esame (su cui v. art. 117, comma 2, lett. S) Cost. ; ma v. anche le connessioni con il governo del territorio – art. 117, comma 3), caratterizzate da un "intreccio", o comunque da un concorso tra diverse discipline e differenti competenze, dello Stato e della Regione, concorso che rende ammissibili interventi specifici del legislatore regionale (su una ricognizione dello stato della giurisprudenza della Corte costituzionale sul tema della tutela dell'ambiente v. C. cost., n. 225/09, p. 4.) ; il Collegio non ritiene che la previsione della prorogabilità del termine ex art. 26, comma 3 cit. ricada tra i principi fondamentali, di cui all'art. 117, comma 3, ultimo periodo, Cost., ai quali il legislatore regionale è tenuto a prestare osservanza, a pena di illegittimità costituzionale della norma di legge regionale per contrasto con una disposizione statale recante, appunto, un principio fondamentale. Tanto più quando il termine assegnato al proponente per le integrazioni è oggettivamente congruo, il che consente di superare anche l'ipotizzato contrasto con l'art. 97 Cost. . Né, dagli atti di causa, emerge in modo adeguato una situazione di impossibilità oggettiva a presentare le integrazioni richieste entro il termine prefissato, o una ipotesi di forza maggiore che potrebbe, in astratto, consentire la proroga del termine. L'accoglimento della censura su esposta ha carattere decisivo e natura assorbente.»

## PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> UNITARIETÀ ED ONNICOMPRESIVITÀ

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.1058 del 16/03/2016 - Relatore: Luigi Massimiliano Tarantino - Presidente: Alessandro Pajno

**Sintesi: L'eventuale necessità di una autorizzazione all'alienazione di beni gravati di uso civico (nella specie ai sensi art. 5-bis e 8, l.r. Veneto, n. 31/1994) è superata dalla omnicomprensività del provvedimento di V.I.A. ex art. 26, d.lgs. 152/2006.**

Estratto: «13.4. Il quarto motivo di ricorso pone in evidenza come l'esecuzione del progetto di cava involgerebbe anche il mappale n. 49 appartenente al demanio comunale, in quanto tale inalienabile e, per di più, sottoposto ad uso civico con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, il ché avrebbe impedito fosse ricompreso nella realizzando cava. La

descritta doglianza non può essere, però, accolta, perché il bene in questione ha natura pertinenziale, ed è in quanto tale sottoposta alla disciplina di cui all'art. 23, r.d. n. 1443/1927. Né i lavori previsti determinerebbero un mutamento della destinazione d'uso del fondo demaniale o la costituzione di diritti a favore di terzi. Né può lamentarsi il mancato rilascio dell'autorizzazione dirigenziale ex art. 5-bis e 8, l.r. Veneto, n. 31/1994, dal momento che la necessità di un'eventuale autorizzazione sarebbe superata dalla omnicomprensività del provvedimento di V.I.A. ex art. 26, d.lgs. 152/2006.»

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.356 del 19/02/2016 - Relatore: Germana Lo Sapio - Presidente: Guido Salemi

**Sintesi: L'automatismo tra l'adozione della valutazione di impatto ambientale e la modifica del piano urbanistico, espressamente previsto dal cd. Codice dell'Ambiente è giustificata dal fatto che la VIA non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio – economica dell'opera da realizzare, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero.**

**Sintesi: L'atto autorizzatorio adottato in esito alla valutazione di impatto ambientale, costituendo il termine di una istruttoria complessa che vede il coinvolgimento di diversi enti, portatori di rilevanti interessi pubblici connessi al territorio (urbanistici, naturalistici, paesistici, di sviluppo economico-sociale) comunque incisi dall'opera oggetto di valutazione, si configura invero quale "atto di alta amministrazione", esercizio di una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura, la comparazione – contestuale perché effettuata in sede di conferenza di servizi - ed il bilanciamento della molteplicità dei interessi coinvolti.**

Estratto: «4.1. Come già prefigurato in sede cautelare, dirimente ai fini del giudizio di fondatezza della stessa è la considerazione che, come ripetutamente sottolineato dalla copiosa giurisprudenza in materia, l'AIA e la valutazione di impatto ambientale, adottati nel caso specifico con decreto della Regione del 2010, producono gli effetti dell'autorizzazione unica ex art. 208 co. 6 del D.Lgs. 152/2006, costituendo, ove occorra, "variante allo strumento urbanistico" in relazione alla destinazione dell'area di localizzazione dell'impianto (cfr. da ultimo Consiglio di Stato, sez. V, 11 dicembre 2015 n. 5658). Invero l'automatismo tra l'adozione dell'atto autorizzatorio e la modifica del piano urbanistico, espressamente previsto dal cd. Codice dell'Ambiente è facilmente intellegibile se si considera che, come autorevolmente osservato (cfr. ex multis Cons. St., sez V, 2 ottobre 2014 n. 4298; Cons. St., sez. V, 31 maggio 2012, n. 3254; 22 giugno 2009, n. 4206; sez. IV, 22 gennaio 2013, n. 361; 5 luglio 2010, n. 4246; VI, 17 maggio 2006, n. 2851) la valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio – economica dell'opera da realizzare, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla stessa c.d. opzione – zero".L'atto autorizzatorio - adottato all'esito di una istruttoria complessa che vede il

coinvolgimento di diversi enti, portatori di rilevanti interessi pubblici connessi al territorio (urbanistici, naturalistici, paesistici, di sviluppo economico-sociale) comunque incisi dall'opera oggetto di valutazione - si configura invero quale "atto di alta amministrazione", esercizio di una vera e propria funzione di indirizzo politico-amministrativo con particolare riferimento al corretto uso del territorio (in senso ampio), attraverso la cura, la comparazione - contestuale perché effettuata in sede di conferenza di servizi - ed il bilanciamento della molteplicità dei interessi coinvolti (Cons. St., sez. V, 27 marzo 2013, n. 1783; sulla natura di "atto di alta amministrazione" attribuito alla VIA, cfr. anche da ultimo Corte Cost. 81/2013).»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.361 del 22/01/2013 - Relatore: Umberto Realfonzo - Presidente: Paolo Numerico

**Sintesi: È illegittimo il provvedimento favorevole di v.i.a. che sia stato adottato non sulla base di un apprezzamento unitario del progetto, ma di un frazionamento della valutazione in diversi provvedimenti e pareri istruttori, perché ciò impedisce una riflessione generale sul complessivo intervento e sui suoi reali impatti ambientali.**

Estratto: «In linea generale, si ricorda che, alla stregua dei principi comunitari e nazionali, la valutazione di impatto ambientale non concerne una mera e generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma deve implicare la complessiva e approfondita analisi comparativa di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, al fine di valutare in concreto -- alla luce delle alternative possibili e dei riflessi della stessa c.d. "opzione-zero" -- il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica preseguita (arg. ex Consiglio di Stato, Sez. V 31 maggio 2012 n. 3254). La V.I.A. quindi non può che concernere la progettazione definitiva vera e propria, dovendo individuare in concreto tutte le problematiche ambientali dell'intervento, inclusi gli effetti "cumulativi" dei diversi profili ambientali (arg. ex Consiglio di Stato sez. VI 19 marzo 2012 n. 1541). Nel caso in esame, al di là della profusa citazione dei numerosi atti in premessa, dal contenuto dei relativi provvedimenti non si ricavano elementi utili in tal senso. Molti passi sono il frutto di un "taglia ed incolla" e del riporto delle indicazioni e delle proposte del SIA e, non a caso, si ritrova spesso l'espressione per cui le previsioni esaminate "dovranno essere oggetto di successiva modifica"; inoltre alcuni passi sembrano intimamente contraddittori. Ad esempio, nel parere interlocutorio preliminare della G.R. n. 289/2004, dopo aver riscontrato che si tratta di "un'area particolarmente sensibile", la Giunta Regionale -- malgrado la riscontrata mancanza di analisi e di dati presupposti, nonché malgrado le carenze e le incongruità progettuali riscontrate (es. analisi fondali, geo-containers, dimensione imboccature, ecc.) -- aveva prefigurato comunque un futuro parere favorevole, sia pure condizionato a nove prescrizioni (peraltro concernenti tutti aspetti di mero dettaglio del progetto). Con la successiva deliberazione n.1643/2004, ancorché il Comune avesse nelle more espresso, con la delibera n.36/2004, il proprio intendimento di ridefinire in diminuzione l'intervento, si era del tutto contraddittoriamente ritenuto che sussistessero "i presupposti per la conclusione positiva della procedura di VIA; e ciò nonostante che:-- come risulta dalle stesse premesse (cfr.pag. 3), il parere positivo di VIA lasciava "... impregiudicata ogni valutazione sotto il profilo formale nonché sotto il merito urbanistico e paesaggistico..." anche al fine di non pregiudicare "... la volontà comunale di

C.d.S. sez. VI 19 febbraio 2008 n°561.21. Se il sindacato in tema di discrezionalità tecnica postula che nell'atto sia rinvenibile, in sintesi, una illogicità, è senz'altro conforme a logica, oltre che ai principi processuali, che sia la parte ricorrente a dover indicare in modo specifico in cosa tale illogicità consisterebbe, senza limitarsi a generiche contestazioni. In tal senso è la giurisprudenza, secondo la quale, in termini generali, è necessario che "il ricorrente supporti la propria domanda, allegando e dimostrando in giudizio tutti gli elementi costitutivi della sua pretesa", e solo ove non vi riesca "per la sua posizione di disparità sostanziale con l'amministrazione" potrà chiedere che il giudice faccia ricorso al "metodo acquisitivo" della prova, fermo che anche in tal caso egli è soggetto a un "onere di principio di prova", nel senso che "è tenuto... a prospettare al giudice adito una ricostruzione attendibile sotto il profilo di fatto e giuridico delle circostanze addotte", ricostruzione rispetto alla quale il giudice potrà acquisire d'ufficio gli elementi rilevanti. In tali termini, sempre su questione tecnica, C.d.S. sez. VI 4 settembre 2007 n°4621, con argomentazione che appare tuttora valida alla luce dell'art. 64 comma 1 c.p.a., secondo il quale l'onere probatorio posto a carico delle parti si riferisce comunque agli elementi che "siano nella loro disponibilità".»

## PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ --> FUNZIONE

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE n.12615 del 20/07/2012 - Relatore: Raffaele Botta -  
Presidente: Roberto Preden

**Sintesi: Alla fase di verifica di assoggettabilità a VIA, nell'ottica di una semplificazione dell'attività amministrativa, è delegata la funzione di raccolta degli elementi atti a consentire una efficiente ed efficace procedura di valutazione d'impatto ambientale.**

Estratto: «9. Con il quinto motivo di ricorso principale, la società ricorrente lamenta, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione (tanto per apparenza, quanto per insufficienza), l'asserita non conformità dell'istanza VIA per mancato previo espletamento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA. 9.1. Ad avviso della ricorrente la funzione dello screening non è quella ritenuto; dal giudice a quo, "di raccogliere gli elementi essenziali affinché il progetto possa essere efficacemente sottoposto al vero e proprio procedimento di VIA", bensì quella, dichiarata dalla L. R. n. 40 del 1998, art. 3, di "determinare se un progetto, non obbligatoriamente sottoposto a VIA, debba o meno essere sottoposto alla successiva fase di valutazione". 9.2. Il motivo non è fondato. Il procedimento di verifica è previsto come fase necessaria per gli interventi di modifica o ampliamento su opere già esistenti (come nel caso di specie), "qualora da tali interventi derivi un'opera che rientra nelle categorie progettuali di cui agli allegati A1, A2, B1, B2 e B3". In verità non appare nel ricorso alcuna evidenza rappresentativa della natura del progetto, nel senso della ascrivibilità del medesimo alle categorie di cui ai citati allegati, né si presenta possibile un'attività del privato intesa a "superare" una fase della procedura, come prevista dalla legge: è assolutamente ragionevole, e conforme al dettato normativo, la conclusione cui è pervenuto il giudice a quo, in quanto alla fase di verifica, proprio nell'ottica di una semplificazione dell'attività amministrativa, è delegata la funzione di raccolta degli elementi atti a consentire una efficiente ed efficace procedura di valutazione d'impatto ambientale. Manca di qualsiasi

specificazione con riferimento agli atti del giudizio la deduzione circa la sussistenza dei requisiti di forma e di sostanza dell'istanza presentata per la procedura VIA con l'istanza prevista per la verifica di cui all'art. 10 del regolamento regionale n. 10/R del 2003.»

## **PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE --> VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ --> PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO**

TAR CALABRIA, SEZIONE I CATANZARO n.1061 del 25/07/2011 - Relatore: Vincenzo Lopilato -  
Presidente: Giuseppe Romeo

**Sintesi: La diversa collocazione temporale di due iniziative progettuali è sufficiente a giustificare l'adozione di una differente determinazione finale in ordine all'assoggettabilità a VIA.**

Estratto: «6.1.– Con un secondo motivo di ricorso si assume l'illegittimità degli atti impugnati per violazione dell'art. 1 della legge n. 241 del 1990 e per eccesso di potere. In particolare, si sottolinea, da un parte, che i provvedimenti censurati sarebbero contraddittori rispetto ad una precedente determinazione regionale del 2002 che aveva ritenuto non assoggettabile a VIA una identica iniziativa progettuale, dall'altro, che gli stessi provvedimenti non avrebbero preso in esame la possibilità di eliminare gli effetti negativi mediante l'adozione di specifiche prescrizioni da rispettare. Con riguardo al primo aspetto, è agevole rilevare come, a prescindere dalla effettiva natura analogo del progetto, la diversa collocazione temporale dell'iniziativa sarebbe sufficiente a giustificare l'adozione di una differente determinazione finale. Con riguardo al secondo aspetto, deve ritenersi che rientri nella discrezionalità del legislatore stabilire se sono sufficienti mere prescrizioni ovvero se è necessario che l'esame del progetto venga effettuata in maniera più approfondita nella successiva procedura di VIA.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I LECCE n.135 del 26/01/2011 - Relatore: Massimo Santini -  
Presidente: Antonio Cavallari

**Sintesi: Mentre l'esclusione dalla VIA è adottata in base ad un giudizio di certezza (l'assenza di impatti negativi sull'ambiente deve infatti essere *ictu oculi* evidente), alla decisione di sottoporre un intervento a VIA si perviene mediante un diverso giudizio di possibilità o di probabilità: in ossequio al principio di massima precauzione basta infatti anche la possibilità che vi siano effetti nocivi sull'ambiente per attivare la più articolata procedura di VIA.**

**Sintesi: All'interno della verifica di assoggettabilità a VIA non sono necessari particolari approfondimenti istruttori, anche in considerazione del fatto che una più ampia valutazione di taluni elementi postula, in sé, la presenza di quei "possibili impatti significativi" sull'ambiente che costituiscono, a loro volta, presupposti fondamentali per l'attivazione della procedura di VIA.**

Estratto: «2.2. Alla luce di quanto appena detto si può ricavare che, mentre l'esclusione dalla VIA è adottata in base ad un giudizio di certezza (l'assenza di impatti negativi sull'ambiente deve infatti essere *ictu oculi* evidente), alla decisione di sottoporre un intervento a VIA si perviene mediante un diverso giudizio di possibilità o di probabilità (in ossequio al richiamato principio di massima precauzione basta infatti anche la possibilità che vi siano effetti nocivi sull'ambiente per attivare la più articolata procedura di VIA). Entrambi i giudizi, in quanto frutto di discrezionalità tecnica, sono sindacabili soltanto in caso di manifesta illogicità e incongruenza, nonché per macroscopici difetti di motivazione o di istruttoria (c.d. sindacato di tipo "debole"). 2.3. In questa direzione non sono necessari, all'interno della predetta verifica di assoggettabilità a VIA, particolari approfondimenti istruttori (come del resto riconosciuto dalla stessa società alla pag. 19 del ricorso introduttivo), e ciò anche in considerazione del fatto che una più ampia valutazione di taluni elementi postula, in sé, la presenza di quei "possibili impatti significativi" sull'ambiente che costituiscono, a loro volta, presupposti fondamentali per l'attivazione della procedura di VIA. In altre parole, qualora a seguito di una valutazione preliminare (da condurre ai sensi del citato art. 20 e della corrispondente normativa regionale applicabile) l'intervento richiesto presenti possibili effetti negativi sull'ambiente, i conseguenti e doverosi approfondimenti istruttori, necessari per una più compiuta valutazione di compatibilità ambientale, debbono essere condotti non all'interno dello stesso segmento procedimentale ma nell'ambito di una diversa procedura, ossia la VIA, che è la sede propria e naturale per operare siffatte valutazioni. Altrimenti, si assisterebbe ad una sostanziale duplicazione del procedimento VIA e dunque ad un inutile aggravio procedimentale, contrario, nei termini di cui si è appena detto, ai principi che regolano l'azione amministrativa.»

## PROCEDURA --> VALUTAZIONE DI INCIDENZA - S.I.C. E Z.P.S.

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE IV n.348 del 27/01/2015 - Relatore: Giuseppe Castiglia -  
Presidente: Goffredo Zaccardi

**Sintesi: In presenza di una variante ad un piano di lottizzazione che determina una modifica essenziale dell'organizzazione interna dell'area, pur confermando alcune destinazioni, la valutazione di incidenza ambientale riguarderà l'intero piano e non solo l'area interessata dalla variante.**

Estratto: «1. La società appellante sostiene, anzitutto, che la variante proposta al piano di lottizzazione non avrebbe dovuto essere sottoposta a valutazione di incidenza ambientale, per essere il piano antecedente all'entrata in vigore della normativa che ha istituito quello speciale tipo di valutazione. Oltre a essere contraddetta dal comportamento della medesima Frimen, che ha essa stessa dato avvio al procedimento di valutazione, la tesi non è fondata. Vero è che il piano risale al finire degli anni '90 (è previsto dal P.R.G. del 1998; la sua approvazione definitiva è del 1999). Già ragioni di coerenza sistematica, alla luce di una palese esigenza di tenuta complessiva della normativa (a evitare, cioè, il rischio di facili elusioni), convincono, tuttavia, che il testo del 1997 valesse di per sé non solo per i piani, ma anche per le loro varianti (non ne dubitava infatti Cons. Stato, sez. IV, 8 agosto 2006, n. 4778). Ma, anche in disparte tale rilievo, viene qui in questione una variante richiesta nel

2004, quando cioè era ormai vigente il d.P.R. n. 120 del 2003, che ha testualmente esteso ai proponenti di varianti quell'onere di predisporre "uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo" e di sottoporlo alla valutazione dall'autorità competente (a seconda della rilevanza, Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, regioni e province autonome) che il d.P.R. n. 357 del 1997, nella sua formulazione originaria, imponeva ai "proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistici venatori". La normativa modificata, dunque, non può non applicarsi alla fattispecie, cosicché la censura non coglie il segno. 1.1 Peraltro, secondo la società appellante, anche ad ammettere la necessità della valutazione di incidenza ambientale, questa avrebbe dovuto prendere a oggetto non l'intero piano di lottizzazione, ma la sola variante. Questo ragionamento potrebbe, in astratto, essere forse anche condivisibile. Senonché, come appare dalla documentazione acquisita mediante l'istruttoria disposta dal Collegio, la variante è in realtà un nuovo piano, nel senso che - per adoperare le parole della stessa relazione tecnica che l'accompagna - essa "modifica essenzialmente la organizzazione interna dell'area, pur confermando alcune destinazioni". Per l'evidente carattere radicale della variante, non è possibile distinguere effettivamente all'interno di essa - per così dire - il nuovo dal vecchio. La decisione del T.A.R., là dove ha ritenuto necessaria una valutazione unitaria della proposta, senza poter scorporare dal complesso dell'opera la variante e la sua incidenza, merita perciò integrale conferma.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II MILANO n.856 del 02/04/2014 - Relatore: Giovanni Zucchini -  
Presidente: Giovanni Zucchini

**Sintesi: L'art. 5, comma 6°, del DPR 357/1997 attribuisce all'ente procedente una mera facoltà di richiesta di integrazioni, che l'Amministrazione può discrezionalmente ritenere di non esercitare.**

Estratto: «3. Nel terzo mezzo, si sostiene la violazione dell'art. 5, comma 6°, del DPR 357/1997, per non avere l'Amministrazione chiesto integrazioni alla ricorrente, anziché respingere la proposta di PII. La censura, al di là della propria genericità, è infondata, in quanto la norma in questione attribuisce all'ente procedente una mera facoltà di richiesta di integrazioni, che l'Amministrazione ha ritenuto di non esercitare, attesa l'accertata contrarietà del PII proposto alle disposizioni del Piano provinciale.»

TAR SICILIA, SEZIONE II CATANIA n.2111 del 25/07/2013 - Relatore: Daniele Burzichelli -  
Presidente: Salvatore Veneziano

**Sintesi: Il piano paesaggistico non deve essere sottoposto a V.INC.A., in quanto esso ha la finalità di evitare la negativa incisione sui luoghi dal punto di vista paesaggistico e quindi di tutelarne l'integrità.**

Estratto: «5. Con il quinto motivo di gravame (violazione dell'art. 5 d.p.r. n. 357/1997 e della direttiva 92/43/CEE) il Comune ricorrente ha osservato che il Piano era stato adottato senza la previa valutazione di incidenza prevista dal citato art. 5 d.p.r. n. 357/1997 per i proposti